



D.R. n. 1 del 30/01/2026

OGGETTO: Percorso universitario abilitante di formazione iniziale di 60 CFU ai sensi dell'art. 2-bis del decreto legislativo n. 59/2017 e all'art. 7, comma 2, del D.P.C.M. del 4 agosto 2023 [PF60_Allegato 1];

Percorso universitario abilitante di formazione iniziale di 30 CFU ai sensi dell'art. 2-ter, comma 4-bis, e dell'art. 13, comma 2, del D.lgs. 59/2017 e all'art. 7, comma 6, del D.P.C.M. del 4 agosto 2023 [PF30_Allegato 2];

Percorso universitario di formazione iniziale di 36 CFU ai sensi dell'art. 18-bis, comma 4, del D.lgs. 59/2017 n. 59/2017 e all'art. 14, comma 4, del D.P.C.M. del 4 agosto 2023 [PF36_Allegato 5]

A.A. 2025 – 2026

IL RETTORE

VISTO il Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592 riguardante l'approvazione del Testo Unico delle Leggi sull'Istruzione Superiore;

VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare l'art. 6 in base al quale le Università sono dotate di autonomia regolamentare;

VISTO il Decreto Ministeriale 1° marzo 2004, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 48 alla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 65 del 18 marzo 2004, con il quale, nel rispetto delle procedure previste dal Decreto Interministeriale 17 aprile 2003, è stato istituito questo Ateneo ed approvato il relativo Statuto;

VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 contenente *“Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”*.

VISTO per quanto ancora compatibile, il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249 recante Regolamento concernente: *“Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 31 gennaio 2011;

VISTO il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

VISTO il Decreto Presidente della Repubblica del 14 febbraio 2016 n. 19 in tema di *“Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”* pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 2016;

VISTO il Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 59 e successive modifiche, recante *“Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2017, n. 107 e successive modificazioni”*;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 9 maggio 2017, n. 259 recante *“La revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado”*;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2023 recante i contenuti e l'offerta formativa dei percorsi di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 224 del 25 settembre 2023;



VISTO	il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 22 dicembre 2023 di <i>"Revisione e aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado"</i> pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 del 10 febbraio 2024;
VISTO	il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 7 febbraio 2024, n. 340 di accreditamento iniziale dei percorsi di formazione iniziale dei docenti presentati dall'Università degli Studi "Guglielmo Marconi";
VISTA	la nota della Direzione Generale degli Ordinamenti della Formazione Superiore e del Diritto allo Studio <i>"Indicazioni operative sulle procedure di attivazione dei percorsi di formazione insegnanti A.A. 2023/2024 e 2024/2025"</i> n. 9171 – del 14 maggio 2024;
VISTO	il Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 137 del 26 Gennaio 2026 rubricato <i>"Decreto di riserva dei posti per i percorsi di formazione iniziale dei docenti, A.A. 2025-2026"</i> ;
VISTO	il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 138 del 27 Gennaio 2026 rubricato <i>"Decreto di autorizzazione posti e modalità di selezione per l'attivazione dei percorsi di formazione iniziale dei docenti, A.A. 2025/2026"</i> ;
RICHIAMATA	la delibera del Senato Accademico del 9 novembre 2023 relativa all'istituzione del Centro di Coordinamento per la formazione degli insegnanti di scuola secondaria;
RICHIAMATO	il vigente Statuto di Ateneo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 277 del 26 novembre 2024
RICHIAMATO	il Regolamento Generale di Ateneo;
RICHIAMATO	il Codice Etico dell'Ateneo;
RICHIAMATE	le delibere dei competenti Organi Accademici con cui è stata disposta l'istituzione, per l'A.A. 2025-2026, dei percorsi per la formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2023;
VALUTATO	ogni altro elemento opportuno;

D E C R E T A

Art. 1

Attivazione corsi

- Presso l'Università degli Studi Guglielmo Marconi sono istituiti i percorsi per la formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2023 (di seguito D.P.C.M.). Il Centro Multidisciplinare per la Formazione degli Insegnanti (di seguito CEMFI) è la Struttura di riferimento preposta al coordinamento delle attività organizzative dei percorsi sopra citati.
- Per ogni classe di concorso accreditata, verranno attivati, per l'A.A. 2025/2026, i seguenti percorsi:
 - Percorso universitario abilitante di formazione iniziale di 60 CFU** ai sensi dell'art. 2-bis del Decreto Legislativo n. 59/2017 e all'art. 7, comma 2, del D.P.C.M. (da ora in poi denominato PF60_Allegato 1) di seguito posti ordinari contingentati.
 - Percorso universitario abilitante di formazione iniziale di 30 CFU** ai sensi dell'art. 2-ter, comma 4-bis del D.lgs. 59/2017 di seguito posti ordinari contingentati, riservato a:
 - coloro che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l'abilitazione, nei cinque anni precedenti (compresi i vincitori di concorso che non hanno l'abilitazione all'insegnamento e vi hanno partecipato ai sensi dell'art. 5, comma 4, del D.lgs. 59/2017);
 - coloro che hanno sostenuto la **prova concorsuale** relativa alla procedura straordinaria di cui all'art. 59, comma 9-bis, del **D.L. 73/2021**. (da ora in poi denominato PF30_Allegato 2);



- C) Percorso universitario abilitante di formazione iniziale di 30 CFU destinato ai vincitori del concorso ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59 (allegato 2 del D.P.C.M.); di seguito posti sovranumerari (Vincitori di Concorso).
- Percorso **universitario di formazione iniziale di 36 CFU** ai sensi dell'art. 18-bis, comma 4, secondo periodo, del D.lgs. 59/2017 e dell'art. 14, comma 4, del D.P.C.M., riservato ai **vincitori di concorso** che vi hanno partecipato, ai sensi dell'art. 18 -bis, comma 1, ultimo periodo, del D.lgs. 59/2017, avendo conseguito, entro il 31 ottobre 2022, i **24 CFU/CFA** previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento (da ora in poi denominato PF36_Allegato 5).
 - Tutti i candidati accedono con riserva. L'Ateneo si riserva la facoltà di adottare, in ogni fase della procedura, nonché durante l'attivazione e lo svolgimento del Corso, i conseguenti provvedimenti di esclusione e/o di decadenza qualora, all'esito delle verifiche, emerga la carenza dei requisiti e/o dei titoli dichiarati.
 - I percorsi di cui al presente bando sono corsi universitari a frequenza obbligatoria e la loro frequenza è incompatibile con l'iscrizione a corsi universitari che richiedono anch'essi la frequenza obbligatoria.
 - I candidati hanno l'obbligo di prendere visione del presente bando **nella sua interezza**. Pertanto, gli stessi sono i soli responsabili della corretta indicazione dei dati occorrenti per le procedure di ammissione al percorso, per la scelta del percorso e sono tenuti a controllare l'esattezza di quanto dichiarato.

Art. 2

Posti autorizzati e riserva

- Il numero complessivo di posti autorizzati per i Percorsi offerti per ciascuna classe di concorso, in conformità alla programmazione degli accessi definita per l'A.A. 2025/2026 con D.M. 138/2026, è così distribuito:

PERCORSI - CLASSI DI CONCORSO	Posti autorizzati
A-12 Discipline letterarie negli istituti di istruzione sec. di I e II grado	36
A-18 Filosofia e scienze umane	10
A-19 Filosofia e storia	10
A-26 Matematica	10
A-27 Matematica e fisica	18
A-41 Scienze e tecnologie informatiche	15
A-11 Discipline letterarie e latino	10
A-20 Fisica	10
A-28 Matematica e scienze	10
A-37 Scienze e tecnologie delle costruzioni, tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica	10
A-40 Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche	10
A-46 Scienze giuridico-economiche	10
A-48 Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I e II grado	26
A-60 Tecnologia nella scuola secondaria di I grado	25
B-15 Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche	4
B-17 Laboratori di scienze e tecnologie meccaniche	5

- Per i percorsi PF30_Allegato 2, come stabilito all'art. 2, comma 1, del D.M. 137/2026 una quota di posti nella misura del 45% dei posti autorizzati per ogni percorso formativo da 60 CFU accreditato, è riservata a favore di coloro che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno sulla specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l'abilitazione nei cinque anni



- precedenti, e, a favore di coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria di cui all'art. 59, comma 9-bis, del D.L. 73/2021.
3. Nell'ambito della suddetta quota di riserva, il 5% è destinato ai titolari di contratti di docenza nell'ambito di percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, i quali partecipano al PF60_Allegato 1; qualora le domande relative a tale sotto-quota risultino inferiori ai posti riservati, i posti residui confluiscono nella riserva complessiva del 45%.
 4. Qualora le domande di ammissione dei candidati ai percorsi **PF30_Allegato 2** eccedano la quota di riserva del 45% dei posti autorizzati, la selezione dei candidati, ai fini della riserva, è effettuata secondo i criteri indicati nell'allegato A del D.M. 137/2026.
 5. Qualora le domande di ammissione dei candidati destinatari della quota di riserva del 5% eccedano i posti autorizzati, la selezione dei candidati, ai fini della riserva, è effettuata secondo i criteri indicati dall'allegato A del D.M. 137/2026.
 6. Qualora le domande presentate dai candidati destinatari alle suddette quote di riserva fossero inferiori al numero di posti riservati, i posti residui sono resi disponibili per essere attribuiti agli altri candidati.
 7. Fatte salve le quote di riserva di cui ai commi 2 e 3, qualora le domande di ammissione dei candidati ai **PF60_Allegato 1** e al **PF30_Allegato 2** eccedano i posti autorizzati, i criteri per l'accesso ai suddetti percorsi sono individuati all'allegato B del D.M. 138/2026.
 8. Al fine di garantire la sostenibilità didattica e organizzativa dei percorsi, l'Ateneo si riserva di non attivare il percorso riferito a una o più classi di concorso qualora il numero degli iscritti effettivi risulti inferiore a 10.
 9. I percorsi riferiti a ciascuna classe di abilitazione saranno attivati al raggiungimento di un numero minimo di iscrizioni pari a 10 per ciascun percorso. In tutti i casi, i candidati sono ammessi alle quote di riserva o ai corsi secondo l'ordine delle relative graduatorie di merito. In caso di parità di punteggio, è preferito il candidato anagraficamente più giovane, ai sensi della normativa vigente.
 10. Per quanto attiene la selezione oggetto del presente bando, con riferimento a quanto riportato all'art. 3 del D.M. 694/2023, ovvero che *“per le rettifiche di errori materiali e per eventuali errata correge relativi al presente decreto ed ai relativi allegati, si procede mediante apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca”*, si precisa che sarà cura dell'Università recepire i contenuti di tali eventuali avvisi e le eventuali modifiche della normativa che disciplina la selezione, mediante richiamo sulla pagina web di ammissione ai Percorsi universitari di formazione iniziale.

Art. 3

Requisiti di ammissione

1. Ciascun candidato, senza limiti di età e di cittadinanza, può presentare domanda di ammissione per percorsi relativi alla medesima classe di concorso in una sola istituzione.
2. Prima di presentare la domanda, i candidati sono tenuti a verificare che il proprio titolo di studio sia coerente con la classe di concorso per cui si chiede l'ammissione consultando il seguente link <https://www.miur.gov.it/titoli-di-accesso>. Per i titoli di studio conseguiti all'estero si rimanda alla normativa vigente.
3. I requisiti di accesso devono essere posseduti **al momento della scadenza del presente bando, fissata alle ore 23:59 – ora italiana -, di lunedì 09 Febbraio 2026** e devono essere autocertificati, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e della legge n. 183 del 12 novembre 2011, contestualmente alla presentazione telematica della domanda di iscrizione. Le dichiarazioni mendaci e false sono punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Il possesso dei requisiti suindicati è autocertificato tramite il **modello di Domanda** allegata al presente bando, costituendone parte integrante.



Percorso universitario abilitante di formazione iniziale di 60 CFU (PF60_Allegato 1)

Requisiti

I candidati devono essere in possesso di:

- laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con la classe di concorso oggetto della domanda di ammissione (D.P.R. 19/2016, D.M. 259/2017, Decreto MIM 20 novembre 2023, Decreto MIM 22 dicembre 2023).

Possono partecipare anche i candidati che abbiano:

- iscrizione regolare a un corso di laurea magistrale, oppure a corso di diploma di II livello e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, coerente con la classe di concorso oggetto della domanda di ammissione (D.P.R. 19/2016, D.M. 259/2017, Decreto MIM 20 novembre 2023, Decreto MIM 22 dicembre 2023)

- iscrizione regolare a un corso di laurea magistrale a ciclo unico coerente con la classe di concorso oggetto della domanda di ammissione (D.P.R. 19/2016, D.M. 259/2017, Decreto MIM 20 novembre 2023, Decreto MIM 22 dicembre 2023), purché siano stati conseguiti almeno 180 CFU.

Attenzione: ai sensi dell'art. 2-ter, comma 1 del D. Lgs. 59/2017, **i partecipanti in qualità di iscritti a un corso di laurea magistrale o magistrale a ciclo unico** oppure a un corso di diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, potranno accedere alla prova finale del percorso **SOLO se il titolo è stato effettivamente conseguito ENTRO la data della prova finale del percorso.**

Non è inoltre garantita la riattivazione dei percorsi nel successivo anno accademico in quanto questa è subordinata al contingente di posti comunicato dal Ministero e alla sostenibilità dei percorsi.

Per partecipare alla quota riservata del 5% è necessario, oltre ai titoli di accesso indicati, essere titolare di contratti di docenza nell'ambito di percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni.

Partecipano a questo percorso coloro che posseggono i **24 CFU/CFA** conseguiti entro il 31 ottobre 2022 ai sensi del D.M. 616/2017, dei quali potranno chiedere il riconoscimento.

PF30_Allegato 2 - Percorso universitario abilitante di formazione iniziale di 30 CFU

Requisiti

I candidati devono aver svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l'abilitazione, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell'art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, o avere sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria di cui all'art. 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106.

Inoltre, i candidati devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con la classe di concorso



oggetto della domanda di ammissione (D.P.R. 19/2016, D.M. 259/2017, Decreto MIM 20 novembre 2023, Decreto MIM 22 dicembre 2023).

Accedono a questo percorso i vincitori di concorso che non hanno l'abilitazione all'insegnamento e vi hanno partecipato ai sensi dell'art. 5, comma 4, del D.lgs. 59/2017.

PF36_Allegato 5 - Percorso universitario abilitante di formazione iniziale di 36 CFU

Requisiti

I candidati devono essere vincitori del concorso a cui hanno partecipato ai sensi dell'art. 18 – bis, comma 1, ultimo periodo del D.lgs. 59/2017;

Inoltre, i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- laurea magistrale o a ciclo unico, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con la classe di concorso oggetto della domanda di ammissione (D.P.R. 19/2016, D.M. 259/2017, Decreto MIM 20 novembre 2023, Decreto MIM 22 dicembre 2023).

4. Non saranno prese in considerazione domande di iscrizione **prive di sottoscrizione o non debitamente compilate**. Lo studente è tenuto a verificare la correttezza delle informazioni rese (errori materiali nella Domanda di ammissione sono responsabilità dello studente). La mancata produzione o leggibilità dei documenti indicati come obbligatori comporta l'esclusione del candidato dalla procedura.
5. I candidati hanno l'obbligo di prendere visione del presente bando **nella sua interezza**. Pertanto, gli stessi sono i soli responsabili della corretta indicazione dei dati occorrenti per le procedure di ammissione al percorso, per la scelta del percorso e sono tenuti a controllare l'esattezza di quanto dichiarato.
6. I candidati che produrranno dichiarazioni mendaci e false saranno punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e saranno automaticamente dichiarati decaduti dal diritto all'ammissione al Corso.
7. **Tutti i candidati accedono con riserva**. L'Ateneo si riserva il diritto di procedere alla verifica dei titoli di accesso e può in ogni caso adottare in qualsiasi momento, anche successivamente all'ammissione, provvedimenti di esclusione o decadenza nei confronti di coloro che risultino sprovvisti dei requisiti richiesti. In riferimento alla verifica dei titoli conseguiti presso l'Università degli Studi Guglielmo Marconi, l'Ateneo acquisirà d'ufficio la documentazione già in suo possesso ai sensi dell'art. 18 L. 241/1990. Gli eventuali provvedimenti di esclusione, qualora intervenuti successivamente ad una ammissione, verranno notificati tramite posta elettronica o PEC ove disponibile, a uno degli indirizzi forniti dai candidati in sede di formulazione della domanda di iscrizione. In caso di esclusione le somme versate all'Ateneo non saranno in nessun modo restituite.
8. L'Ateneo si riserva la facoltà di adottare provvedimenti di revoca o annullamento in autotutela, ai sensi e per gli effetti degli artt. 21-quinquies e 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, del titolo di abilitazione conseguito dai candidati qualora vengano meno i presupposti giuridici per il rilascio dello stesso.

Art. 4

Definizione dei posti ordinari e dei posti sovranumerari

1. All'atto della domanda di ammissione al percorso, il candidato deve indicare per quale tipologia di posti si candida:



- a) Posti ordinari contingentati: posti autorizzati per i percorsi accreditati presso l'Ateneo ai sensi dell'Allegato A del D.M. 138/2026 di cui all'art. 2 comma 1;
 - b) Posti sovranumerari: posti esclusi dal livello sostenibile.
2. I **POSTI SOVRANUMERARI** sono riservati a:
- a) vincitori di concorso ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.lgs. 59/2017, ossia i vincitori di concorso che non abbiano ancora conseguito l'abilitazione all'insegnamento e abbiano partecipato alla procedura concorsuale ai sensi dell'art. 5, comma 4, del medesimo D. lgs. 59/2017 (**PF30_Allegato 2**);
 - b) vincitori di concorso di cui all'art. 18-bis, comma 4, secondo periodo, del D.lgs. 59/2017, destinato a coloro i quali, entro il 31 ottobre 2022, **abbiano conseguito i 24 CFU/CFA** ai sensi del D.M. 616/2017 (**PF36_Allegato 5**).
3. Ai **POSTI ORDINARI CONTINGENTATI** possono candidarsi, non rientrando nelle categorie cui sono riservati i posti sovranumerari:
- a) coloro che vogliano essere ammessi al **PF60_Allegato 1**, compresi coloro che vogliano richiedere il riconoscimento dei **24 CFU/CFA** conseguiti entro il 31 ottobre 2022 ai sensi del D.M. 616/2017;
 - b) coloro che vogliano essere ammessi al **PF30_Allegato 2**, ai sensi del comma 4-bis dell'art. 2-ter del D.lgs. 59/2017, ovvero coloro che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per **almeno tre anni**, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l'abilitazione, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell'art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124;
 - c) coloro che vogliano essere ammessi al **PF30_Allegato 2** avendo sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria di cui all'art. 59, comma 9-bis, del D.L. 73/2021.

Art. 5

Modalità di presentazione della domanda di ammissione

1. Ciascun candidato può presentare domanda di partecipazione per percorsi relativi alla medesima classe di concorso presso una sola istituzione, ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 138 del 27 gennaio 2026, inoltrando la domanda di ammissione ed i relativi allegati, secondo le procedure definite nel seguente articolo, **a pena di esclusione, entro le ore 23:59 – ora italiana – di lunedì 9 Febbraio 2026.**
2. Per i candidati ai posti ordinari, l'effettiva iscrizione al percorso avviene in due fasi: l'iscrizione alla procedura selettiva e, successivamente alla pubblicazione dell'elenco degli ammessi, l'immatricolazione.
3. Per presentare **DOMANDA DI AMMISSIONE AI POSTI ORDINARI CONTINGENTATI** è necessario seguire la procedura di seguito descritta:
 - a) accedere alla pagina “Bandi e Concorsi” presente nel sito istituzionale dell'Ateneo all'indirizzo: www.unimarconi.it/bandi-e-concorsi/;
 - b) scegliere il corso desiderato e cliccare sul pulsante “Partecipa”; se non si è ancora in possesso delle credenziali, è possibile registrarsi selezionando il link “Registrati per partecipare” ed inserire tutte le informazioni richieste;
 - c) attivare l'account utilizzando il link che, al termine della suddetta procedura, si riceverà via e-mail all'indirizzo inserito in fase di registrazione;
 - d) attivato l'account, tornare alla pagina www.unimarconi.it/bandi-e-concorsi/ per inserire, nella propria area riservata, la domanda di ammissione, unitamente alla documentazione in essa richiamata e richiesta;
 - e) individuare sul proprio computer, attraverso il pulsante “Sfoglia” i file da caricare; ciascun allegato dovrà essere in formato pdf e non dovrà superare i 15 MB;



- f) salvare e inviare la domanda; la piattaforma consente alternativamente di:
- salvare la domanda in bozza, premendo l'apposito tasto "salva in bozza"; in questo caso i file caricati potranno essere cancellati o modificati in qualsiasi momento entro e non oltre la data di scadenza del Bando; da quel momento in poi rimarranno a disposizione in sola consultazione. Le domande rimaste in bozza alla data di scadenza del presente bando non saranno ritenute valide ai fini della domanda di ammissione.
 - inviare la domanda, premere l'apposito tasto "invia i documenti"; da questo momento non sarà più possibile modificare e/o integrare i documenti allegati, ma solo prenderne visione. Si consiglia di procedere con l'invio solo dopo aver verificato attentamente la correttezza della documentazione.
4. Gli studenti con titolo estero non abilitante dovranno seguire le indicazioni contenute nell'Art. 7 (Candidati con titoli esteri).
5. Per presentare la domanda di ammissione è necessario allegare nella propria area riservata:
- domanda di ammissione;
 - scansione del Codice Fiscale e della Carta di Identità (o valido documento di riconoscimento) debitamente firmati;
 - ricevuta del contributo obbligatorio quale quota di iscrizione alla procedura pari a € 100,00 per spese di segreteria, non rimborsabile.
6. I candidati ai posti ordinari contingentati, avendone i requisiti, potranno presentare la propria candidatura per l'accesso a più classi di concorso, osservando le medesime modalità di ammissione. In questo caso sarà necessaria la compilazione di una domanda per ciascuna classe di concorso con il pagamento del contributo di iscrizione obbligatorio per ciascuna classe di concorso prescelta (quindi versamenti distinti per ciascuna classe di concorso).
7. Il contributo obbligatorio di iscrizione alla procedura, reso a copertura delle spese di segreteria e **non rimborsabile** a nessun titolo, neanche in caso di mancata ammissione alla procedura, è fissato in € 100,00 (Euro cento,00), per ciascuno Percorso per cui si richiede l'ammissione. Il pagamento va effettuato inderogabilmente entro e non oltre la scadenza indicata dal bando.
8. In caso di collocazione in posizione utile in graduatoria di accesso a classi diverse, il candidato dovrà optare per l'iscrizione e la frequenza ad una sola classe di concorso, entro il termine perentorio di tre giorni. Nel caso in cui lo studente non eserciti l'opzione sarà iscritto d'ufficio al percorso formativo nella cui graduatoria ha conseguito punteggio più elevato o in caso di parità di punteggio nella classe di concorso con meno iscritti.

PERCORSI - CLASSI DI CONCORSO	Posti autorizza ti	Di cui Posti Riserva 45%	Di cui Posti Riserva 5%	Posti ordinari residui
A-12 Discipline letterarie negli istituti di istruzione sec. di I e II grado	36	15	1	20
A-18 Filosofia e scienze umane	10	3	1	6
A-19 Filosofia e storia	10	3	1	6
A-26 Matematica	10	3	1	6
A-27 Matematica e fisica	18	7	1	10
A-41 Scienze e tecnologie informatiche	15	6	1	8
A-11 Discipline letterarie e latino	10	3	1	6
A-20 Fisica	10	3	1	6
A-28 Matematica e scienze	10	3	1	6
A-37 Scienze e tecnologie delle costruzioni, tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica	10	3	1	6
A-40 Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche	10	3	1	6



A-46 Scienze giuridico-economiche	10	3	1	6
A-48 Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I e II grado	26	11	1	14
A-60 Tecnologia nella scuola secondaria di I grado	25	10	1	14
B-15 Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche	4	1	1	2
B-17 Laboratori di scienze e tecnologie meccaniche	5	1	1	3

9. Per presentare **DOMANDA DI AMMISSIONE AI POSTI SOVRANNUMERARI** è necessario seguire la procedura di seguito descritta:
- Accedere a MyUnimarconi e registrarsi ai servizi di segreteria on line al seguente link: <http://platform.unimarconi.it/shibd>;
 - la Fase di registrazione consiste nell'inserimento di alcuni dati personali: dati anagrafici, codice fiscale, indirizzi (residenza e domicilio), recapito e-mail e numero di cellulare. Al termine della procedura si riceverà una e-mail di avvenuta registrazione con le credenziali (una username ed una password) per accedere a MyUnimarconi;
 - accedere a MyUnimarconi con le credenziali ricevute;
 - cliccare, dal menu in alto a destra, su “Segreteria” quindi “Immatricolazione” e poi su “Immatricolazione standard”;
 - cliccare “B0) PERCORSI DI FORMAZIONE INIZIALE PER INSEGNANTI (DPCM 04/08/2023)”;
 - selezionare la tipologia di Percorso e la Classe di concorso seguendo le indicazioni a video.
10. Per procedere all'iscrizione è necessario allegare:
- domanda di ammissione;
 - scansione del Codice Fiscale e della Carta di Identità (o valido documento di riconoscimento) debitamente firmati;
 - il versamento della prima rata.

Gli studenti con titolo estero non abilitante dovranno seguire le indicazioni contenute nell'Art. 7 (Candidati con titoli esteri).

- I documenti di cui sopra, firmati e scansionati, devono essere inseriti in formato PDF nella propria area riservata. I candidati ai posti sovrannumerari possono indicare solamente un unico percorso e un'unica classe di concorso.
- Non saranno prese in considerazione domande inviate con modalità diverse da quelle sopra descritte. Non saranno accettati reclami per eventuali malfunzionamenti dovuti a sovraccarico del sistema informatico in prossimità della scadenza.**
- Nella domanda di ammissione, da redigersi in lingua italiana, il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità ed ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.:
 - le proprie generalità, la data ed il luogo di nascita, la propria cittadinanza, il codice fiscale, la residenza ed il recapito eletto agli effetti del corso, specificando il codice di avviamento postale, il numero telefonico e l'indirizzo di posta elettronica;
 - l'esatta denominazione del percorso formativo a cui intende partecipare;
 - tutti i titoli di accesso richiesti dal precorso, titolo di laurea posseduto e relativi requisiti curriculari.
- Il possesso dei requisiti di accesso, dei titoli valutabili, nonché dei requisiti relativi alla riserva posti per gli aventi diritto, deve essere dichiarato dai candidati, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., compilando la modulistica resa disponibile. È responsabilità dei candidati verificare che la domanda sia inviata in modo corretto e completo entro la data di scadenza del bando.



Art. 6

Esclusione delle domande inammissibili

1. L'Ateneo provvederà ad analizzare le domande ricevute. Non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte, quelle prive dei dati anagrafici, della documentazione e delle dichiarazioni richieste, dell'esatta denominazione della classe di concorso cui si intende partecipare

Art. 7

Candidati con titoli esteri

1. I candidati in possesso di **titolo di studio non abilitante conseguito all'estero**, sono ammessi a partecipare alla selezione, previa presentazione del titolo, secondo le norme vigenti in materia di ammissione di studenti stranieri ai corsi di studio nelle università italiane ed il titolo è valutato, ai fini dell'ammissione, dalla competente commissione esaminatrice nominata dall'ateneo.
2. La documentazione di cui alla "NOTA 1" (in calce al presente bando) dovrà essere presentata al momento della presentazione della domanda di ammissione secondo il termine fissato dal presente bando.
3. I candidati con cittadinanza non-UE residenti in Italia possono partecipare se in possesso di titoli di soggiorno. Il titolo di soggiorno deve essere posseduto alla scadenza del presente bando.

Art. 8

Commissione di valutazione per i posti ordinari contingentati

1. Per i posti ordinari contingentati, qualora le domande di ammissione dei candidati eccedano i posti autorizzati ovvero, qualora le domande di ammissione degli aventi diritto, eccedano i posti assegnati alle quote di riserva, la Commissione di valutazione è nominata dal CEMFI. Le Commissioni sono composte da docenti e ricercatori in servizio presso l'Ateneo e/o da esperti esterni, con specifiche competenze nei settori scientifico-disciplinari oggetto del presente bando.

Art. 9

Graduatorie degli ammessi ai posti ordinari contingentati

1. Le graduatorie per l'accesso ai posti ordinari **contingentati**, ovvero per l'accesso alle quote di riserva, saranno formulate in ordine decrescente in base al punteggio attribuito alla valutazione dei titoli. In caso di parità di punteggio, prevale il candidato più giovane di età. Le graduatorie saranno pubblicate anonimizzate. Tale pubblicazione ha valore di notifica. Non saranno inviate comunicazioni personali, né saranno date informazioni telefoniche in merito alla graduatoria.
2. È ammesso ai percorsi, secondo l'ordine della graduatoria di merito di cui al comma precedente, un numero di candidati ai posti ordinari non superiore al numero dei posti disponibili indicati all'art. 2 del presente bando.
3. Come riportato nell'art. 5, comma 3, in caso di collocazione in posizione utile in graduatoria di accesso a classi diverse, il candidato dovrà optare per l'iscrizione e la frequenza ad una sola classe di concorso, entro il termine perentorio di due giorni. Nel caso in cui lo studente non eserciti l'opzione sarà iscritto d'ufficio al percorso formativo nella cui graduatoria ha conseguito punteggio più elevato o in caso di parità di punteggio nella classe di concorso con meno iscritti.

Art. 10

Immatricolazione degli ammessi ai posti ordinari contingentati

1. I candidati collocati in posizione utile nelle graduatorie dovranno immatricolarsi con apposita procedura online a partire dal giorno di pubblicazione delle graduatorie di ammissione ed entro i termini previsti e pubblicati contestualmente alle graduatorie stesse.
2. Coloro che non perfezioneranno l'immatricolazione nei termini e con le modalità previste saranno considerati a tutti gli effetti rinunciatari e si provvederà a scorrere le graduatorie ammettendo i primi candidati idonei in posizione utile.



3. Eventuali posti che si rendessero disponibili a seguito di rinuncia, espressa o tacita, saranno assegnati mediante scorrimento delle graduatorie. Gli eventuali candidati aventi diritto al subentro saranno tempestivamente avvisati e informati sulle modalità e termini per il perfezionamento dell'iscrizione.
4. I candidati risultati idonei entro il numero dei posti di cui al precedente art. 2 potranno procedere all'iscrizione. Per iscriversi è necessario:
 - a) Accedere a MyUnimarconi e registrarsi ai servizi di segreteria on line, al seguente link: <http://platform.unimarconi.it/shibd>.
 - b) La Fase di registrazione consiste nell'inserimento di alcuni dati personali: dati anagrafici, codice fiscale, indirizzi (residenza e domicilio), recapito email e numero di cellulare. Al termine della procedura si riceverà un'email di avvenuta registrazione con le credenziali (username e password) per accedere a MyUnimarconi.
 - c) Con le credenziali ricevute accedere nuovamente a MyUnimarconi, dal menu in alto a destra cliccare su **Segreteria** quindi **Immatricolazione** e poi **immatricolazione standard**. Selezionare B0) PERCORSI DI FORMAZIONE INIZIALE PER INSEGNANTI (DPCM 04/08/2023).
 - d) Selezionare la tipologia di Percorso e la Classe di concorso seguendo le indicazioni a video.
5. Per procedere all'iscrizione è necessario allegare:
 - a) domanda di ammissione;
 - b) scansione del Codice Fiscale e della Carta di Identità (o valido documento di riconoscimento) debitamente firmati;
 - c) il versamento della prima rata.

Art. 11 Tasse e contributi

Percorso	Fattispecie indicate nella Domanda di ammissione	Tasse e Contributi	Costo percorso	Altri contributi
PF60_Allegato 1 Posti ordinari contingentati	[g] laureati/iscritti a percorsi magistrali senza 24 CFU DM 616/2017	€ 2.400,00 + €100,00 quota iscrizione [*] In 4 rate da € 600,00 +€ 16,00 sulla prima rata per la marca da bollo	€ 2.500,00	€ 150,00 Contributo prova finale (art. 12, c.3 D.P.C.M.)
PF60_Allegato 1 Posti ordinari contingentati	[e] laureati con i 24 CFU DM 616/2017, non vincitori di concorso	€ 1.900,00 + €100,00 quota iscrizione [*] In 4 rate da € 475,00 +€ 16,00 sulla prima rata per la marca da bollo	€ 2.000,00	€ 150,00 Contributo prova finale (art. 12, c.3 D.P.C.M.)
PF60_Allegato 1 Posti ordinari contingentati	[f] iscritti dell'Università Guglielmo Marconi all'Allegato 3 DPCM nell'A.A. 2023/24	€ 550 + €100,00 quota iscrizione per spese di segreteria [*] In 2 rate da € 275,00 +€ 16,00 sulla prima rata per la marca da bollo	€ 650,00	€ 150,00 Contributo prova finale (art. 12, c.3 D.P.C.M.)
PF30_Allegato 2	[c] non vincitori di concorso, con almeno 3 anni di servizio, anche non continuativi, di cui almeno	€ 1.900,00 + €100,00 quota iscrizione per spese di segreteria [*]	€ 2.000,00	€ 150,00 Contributo prova



Posti ordinari contingentati	uno nella specifica classe di concorso, nei cinque anni precedenti [d] coloro che hanno sostenuto e superato la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria di cui all'art. 59, comma 9-bis, del decreto legge 25 maggio 2021, n.73	In 4 rate da € 475,00+€ 16,00 sulla prima rata per la marca da bollo		finale (art. 12, c.3 D.P.C.M.)
PF30_Allegato 2 Posti sovranumerari	[a] vincitori del concorso DDG n. 2575/2023 a cui hanno partecipato ai sensi dell'art. 5, comma 4, del D.lgs. 59/2017 (avendo tre anni di servizio, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso, nei cinque anni precedenti) [b bis] vincitori del concorso DDG n. 2575/2023 a cui hanno partecipato ai sensi dell'art. 18-bis, comma 1, ultimo periodo del D.lgs. 59/2017 (avendo conseguito i 24CFU DM 616/2017 entro il 31 ottobre 2022) e che hanno successivamente maturato almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale sceglie di conseguire l'abilitazione, nei cinque anni precedenti	€ 1.900,00 + €100,00 quota iscrizione per spese di segreteria[*] In 4 rate da € 475,00+€ 16,00 sulla prima rata per la marca da bollo	€ 2.000,00	€ 150,00 Contributo prova finale (art. 12, c.3 D.P.C.M.)
PF36_Allegato 5 Posti sovranumerari	[b] di essere vincitore del concorso DDG n. 2575/2023 a cui ha partecipato ai sensi dell'art. 18-bis, comma 1, ultimo periodo del D.lgs. 59/2017 (avendo conseguito i 24CFU DM 616/2017 entro il 31 ottobre 2022)	€ 1.900,00 + €100,00 quota iscrizione per spese di segreteria [*] In 4 rate da €475,00+€ 16,00 sulla prima rata per la marca da bollo	€ 2.000,00	€ 150,00 Contributo prova finale (art. 12, c.3 D.P.C.M.)

[*] Il contributo obbligatorio quale quota di iscrizione alla procedura pari a € 100,00 per spese di segreteria non è in nessun caso rimborsata da parte dell'Ateneo.

[**] Per i soli iscritti dell'Università Guglielmo Marconi all'Allegato 3 del DPCM nell'a.a. 2023/24, in caso di non ammissione, è previsto il rimborso della quota di iscrizione (€100,00)

All'iscrizione ai percorsi, contestualmente alla prima rata, è dovuto un contributo di € 16,00 per l'assolvimento virtuale della marca da bollo.

Il pagamento della prima rata e della marca da bollo virtuale andranno effettuati tramite bonifico bancario in favore di:



Università degli Studi “Guglielmo Marconi”

Banco BPM S.p.a.

IBAN: IT 87 M 05034 03204 0000000003156

Causale: nome cognome + codice percorso formativo + fattispecie (ad es. Mario Rossi PF60 [f])

Le rate rimanenti andranno pagate esclusivamente tramite PagoPA o anche con carta docente.

Scadenze per i pagamenti per i posti ordinari contingentati:

Contributo obbligatorio quale quota di iscrizione alla procedura per spese di segreteria €100,00	Contestualmente alla presentazione della domanda di ammissione, entro la scadenza del bando
1° rata +€ 16,00 (marca da bollo)	All'iscrizione, entro la data pubblicata contestualmente alle graduatorie
2° rata	Entro il 15/03/2026
3°rata	Entro il 15/04/2026
4° rata	Entro il 15/05/2026
Contributo prova finale €150,00 (art. 12, c.3 D.P.C.M.)	Entro il 30/05/2026

Scadenze per i pagamenti per i posti sovrannumerari:

1° rata + €100 di contributo obbligatorio quale quota di iscrizione alla procedura per spese di segreteria +€ 16,00 (marca da bollo)	Contestualmente all'iscrizione, entro la scadenza del bando
2° rata	Entro il 15/03/2026
3°rata	Entro il 15/04/2026
4° rata	Entro il 15/05/2026
Contributo prova finale €150,00 (art. 12, c.3 D.P.C.M.)	Entro il 30/05/2026

Art. 12

Rinuncia e recesso

1. Il candidato che, avendone titolo, intende rinunciare all'immatricolazione, dovrà comunicarlo alla segreteria del CEMFI (formazioneinsegnanti@unimarconi.it) entro tre giorni dalla pubblicazione della graduatoria. In ogni caso, il mancato pagamento delle quote richieste come da art. 11 entro il termine previsto per l'immatricolazione comporta la rinuncia tacita all'immatricolazione, indipendentemente dalle motivazioni addotte. I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento secondo la normativa vigente.

Art. 13

Modalità di svolgimento delle attività didattiche e della prova finale

1. I percorsi di formazione iniziale, di cui al presente decreto, sono svolti con le modalità di cui all'art. 2-bis, comma 1, del D. Lgs. 59/2017. Ai sensi dell'art. 18-bis, comma 6-bis, del predetto decreto, per l'anno accademico 2025/2026 i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale possono essere svolti, a esclusione delle attività di tirocinio e di laboratorio, con modalità



telematiche, comunque sincrone, anche in deroga al limite previsto dal citato articolo 2-bis, comma 1, secondo periodo, e in ogni caso in misura non superiore al 50 per cento del totale.

2. **Per accedere alla prova finale** di abilitazione è **obbligatoria**:
 - a) una percentuale minima di frequenza pari al 70% per ogni attività formativa;
 - b) la regolarità della propria posizione amministrativa così come disciplinata nel precedente art. 11.
3. La partecipazione regolare alle attività didattiche è condizione imprescindibile per l'ammissione alla prova finale. Gli iscritti che non raggiungano la soglia minima di frequenza prevista per ogni attività formativa (70%) saranno esclusi dalla prova finale e decadranno da ogni diritto di rimborso delle somme già versate.
4. Come stabilito dall'art. 9 del D.P.C.M., la prova finale consiste in una prova scritta e in una lezione simulata, che accertano l'acquisizione delle competenze professionali del profilo di cui all'allegato A del D.P.C.M.

Prova scritta:

- a) (PF60_Allegato 1, PF36_Allegato 5) La prova scritta, di cui all'art. 9, comma 2, del D.P.C.M., consiste in una sintetica analisi critica di episodi, casi, situazioni e problematiche verificatisi durante il tirocinio svolto nel percorso di formazione iniziale. Inoltre, è finalizzata ad accertare le competenze acquisite dal tirocinante nell'attività svolta in gruppi-classe e nell'ambito della didattica disciplinare, con particolare riferimento alle attività di laboratorio nonché all'acquisizione delle conoscenze psicopedagogiche.
- b) (PF30_Allegato 2) La prova scritta, di cui all'art. 9, comma 4, del D.P.C.M., consiste in un intervento di progettazione didattica innovativa, anche mediante tecnologie digitali multimediali, inerente alla disciplina o alle discipline della classe di concorso per la quale è conseguita l'abilitazione.

Lezione simulata per tutti i percorsi:

- a) è su tema proposto dalla commissione con un anticipo di 48 ore;
 - b) ha una durata massima di 45 minuti;
 - c) è progettata anche mediante tecnologie digitali multimediali;
 - d) è sviluppata con didattica innovativa;
 - e) è accompagnata dall'illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute in riferimento al percorso di formazione iniziale relativo alla specifica classe di concorso.
5. La commissione giudicatrice della prova finale è costituita da due professori dell'Ateneo appartenenti al Consiglio didattico, di cui uno con funzione di Presidente, nonché da un componente designato dall'Ufficio Scolastico Regionale (USR) e da un componente esterno esperto di formazione nelle materie inerenti al percorso abilitante, individuabile anche tra i tutor di cui all'art. 10 del DPCM 4 agosto 2023.
 6. È responsabilità esclusiva del corsista garantire la propria presenza alla prova finale nella data e nell'orario stabiliti. Il corsista assume su di sé il rischio di qualsiasi impedimento che possa ostacolare la sua partecipazione, inclusi scioperi dei trasporti, eventi meteorologici avversi, malfunzionamenti dei mezzi di trasporto, impedimenti personali di qualsiasi natura e provvedimenti delle autorità pubbliche che limitino la circolazione. Di regola, la mancata presentazione alla prova finale può comportare l'automatica esclusione dal percorso formativo e la perdita del diritto al conseguimento dell'abilitazione.
 7. È facoltà del CEMFI autorizzare eventuali possibilità di recupero o prove suppletive.
 8. Ai sensi del D.M. 930/2022 è consentita la contemporanea iscrizione ad altro corso di studi universitario, fermo restando l'incompatibilità nel caso in cui entrambi i corsi siano ad obbligo di frequenza.



Art.14

Attività di tirocinio e incompatibilità

1. Le attività di tirocinio sono disciplinate dall'art. 7 del D.P.C.M.
2. Per l'acquisizione di ogni CFU o CFA di tirocinio è previsto un impegno in presenza nei gruppi-classe pari a dodici ore, fatte salve eventuali diverse indicazioni ministeriali.
3. Le attività di tirocinio diretto si svolgeranno presso le scuole segnalate dall'USR Lazio nei giorni e secondo l'orario stabilito dalle strutture scolastiche ospitanti.
4. Le studentesse in stato di gravidanza, durante tutto il periodo corrispondente all'astensione obbligatoria, indipendentemente dall'esistenza di un contratto di lavoro, non potranno svolgere le attività di tirocinio presso la sede scolastica di tirocinio.
5. Tale situazione comporterà l'impossibilità per le studentesse di concludere il percorso. Le stesse potranno chiedere la sospensione dal percorso con la possibilità di iscriversi, salvo modifiche della normativa, al percorso che potrebbe essere attivato l'anno successivo. Si ricorda che la sospensione non consente il rimborso delle tasse versate.
6. Per i motivi sopra indicati le studentesse nella predetta condizione all'inizio o durante lo svolgimento delle attività di tirocinio dovrà darne tempestiva comunicazione alla segreteria del CEMFI all'indirizzo formazioneinsegnanti@unimarconi.it

Art. 15

Articolazione dei percorsi

1. L'organizzazione delle attività sarà pubblicata sul sito Unimarconi, alla pagina dedicata per ogni percorso raggiungibile dalla sezione: <https://www.unimarconi.it/percorsi-abilitanti-di-formazione-iniziale-degli-insegnanti-60-30-36-cfu/>

Art. 16

Richiesta di riconoscimento dei 24 CFU conseguiti ai sensi del D.M. 616/2017

1. Ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.P.C.M., i candidati al percorso PF60_Allegato 1 che hanno conseguito i 24 CFU entro il 31/10/2022 ai sensi del D.M. 616/2017, potranno richiedere il pieno riconoscimento dei 24 CFU, fermi restando almeno 10 CFU di tirocinio diretto.

Art. 17

Richiesta Riconoscimento Crediti

1. Coloro che risulteranno regolarmente immatricolati a un percorso potranno chiedere il riconoscimento di attività universitarie e accademiche pregresse ai sensi dell'Allegato B del D.P.C.M.
2. L'ottenimento di un riconoscimento di corso, a qualunque titolo, non comporta riduzioni delle quote di iscrizione.

Art. 18

Esclusione e sospensione delle attività didattiche

1. In caso di mancata o insufficiente frequenza o di mancata regolarità nei pagamenti, l'Ateneo può decidere la sospensione o l'esclusione del partecipante. In tali casi le quote di iscrizione versate non saranno rimborsate.
2. Nel caso di comportamenti contrari al Codice etico dell'Ateneo (consultabile al link: <https://www.unimarconi.it/normativa-e-regolamenti/>) o di comportamenti comunque censurabili, atti di reiterato disturbo delle attività formative o comportamenti lesivi della dignità delle persone, dopo due ammonimenti scritti, l'Ateneo può decidere la sospensione o l'esclusione del partecipante. In tali casi le quote di iscrizione versate non saranno rimborsate.
3. Gli iscritti saranno comunque tenuti a corrispondere le somme dovute, di cui al precedente art. 11, ancorché le stesse siano state eventualmente rateizzate, indipendentemente dalla frequenza parziale o dalla mancata partecipazione alla prova finale.



4. Non è prevista la possibilità di sospensione del percorso con riattivazione nell'anno accademico successivo.
5. In caso di sospensione delle attività didattiche per cause di forza maggiore (emergenze sanitarie, calamità naturali, eventi bellici e atti di terrorismo, provvedimenti dell'autorità pubblica, interruzioni prolungate dei servizi essenziali, gravi malfunzionamenti tecnologici delle piattaforme nazionali/regionali) l'Ateneo provvederà al recupero delle lezioni secondo modalità che saranno tempestivamente comunicate.

Art. 19

Responsabile del procedimento

1. Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, responsabile del procedimento di cui al presente bando è il Direttore Generale Vicario dell'Università, Dott. Marco Belli.
2. Le disposizioni del presente bando, atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento e i criteri e le procedure per la nomina delle commissioni giudicatrici e del responsabile del procedimento, sono in attuazione della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

Art. 20

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE 2016/679 i dati personali forniti dagli iscritti ai percorsi di formazione iniziale dei docenti ex art. 13 DPCM 4 agosto 2023 sono raccolti presso la Segreteria Studenti dell'Università Guglielmo Marconi, che ha sede in via Plinio n. 44, 00193 Roma.
2. Tali dati verranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE 2016/679, ai soli fini dell'iscrizione, pena l'esclusione dall'iscrizione. L'informativa privacy completa è consultabile al seguente link: <https://www.unimarconi.it/informativa-sulla-privacy/>
3. I dati personali forniti dai candidati possono essere comunicati dall'Università al Ministero per le finalità istituzionali proprie.

Art. 21

Pubblicità

1. Il presente bando è pubblicato sul sito web dell'Ateneo all'indirizzo <https://www.unimarconi.it/bandi-e-concorsi/> e nella sezione dedicata alla Formazione Iniziale Abilitazione Docente, raggiungibile dalla sezione: <https://www.unimarconi.it/fiad/>.

Art. 22

Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente indicato negli articoli precedenti, si rinvia alle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia e richiamate espressamente nelle premesse del presente decreto.
2. In caso di modifiche normative sopravvenute che interessino i percorsi di formazione iniziale dei docenti, l'Università si riserva di adeguare il presente bando alle nuove disposizioni, dandone tempestiva comunicazione agli interessati.
3. Il medesimo bando costituisce *lex specialis* della selezione. Pertanto, la partecipazione alla stessa comporta implicitamente l'accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute.

ROMA, 30 GENNAIO 2026

Ricevuto originale firmato
Per la raccolta decreti.
Roma, 30.01.2026



IL RETTORE
PROF. MARCO ABATE



NOTA 1 - TITOLI STRANIERI

Il titolo accademico estero deve essere corredato dalla seguente documentazione:

– **Attestato di verifica del titolo accademico finale rilasciato dal CIMEA, da richiedere on line al seguente link:** <https://cimea-diplome.it/page-diplome>

– **Attestato di corrispondenza del titolo accademico finale scaricabile autonomamente dal candidato a titolo gratuito sulla piattaforma ARDI:** <https://ardi.cimea.it/it>

(se il paese che ha emesso il titolo è nell'elenco dei firmatari della Convenzione di Lisbona [*]).

– **Attestato di comparabilità del titolo accademico finale rilasciato dal CIMEA, da richiedere on line al seguente link:** <https://cimea-diplome.it/page-diplome>

(obbligatorio se il paese che ha emesso il titolo non è nell'elenco dei firmatari della Convenzione di Lisbona [*]).

– **Certificato di laurea con il dettaglio degli esami, voti e ore di attività didattica rilasciato dall'università straniera, corredato da traduzione ufficiale in italiano, legalizzazione a cura della Rappresentanza Diplomatica italiana competente per territorio o Diploma Supplement. La traduzione deve essere effettuata secondo le regole stabilite dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) come descritto al seguente link:** <https://www.esteri.it/en/servizi-consolari-e-visti/italiani-allesteri/traduzione-e-legalizzazione-documenti/>

In Italia la traduzione ufficiale dovrà essere legalizzata dalla Prefettura.

– **Programmi di studio (su carta intestata dell'Università straniera o avvalorati con timbro dell'Università stessa) degli esami di cui sopra con relativa traduzione in lingua italiana.**

– **Anche i titoli rilasciati da Istituti Universitari di studi ecclesiastici con sede in Italia approvati dalla Santa Sede dovranno essere corredati dalla documentazione sopra descritta.**

Il Decreto

MUR 9/3/2024, consultabile al seguente link: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/03/25/24A01548/SG> semplifica le procedure di comparazione tra i titoli rilasciati dalle istituzioni accademiche della Santa Sede in Italia e da quelle italiane.

N.B.: L'Università si riserva la facoltà di richiedere ulteriori documenti nel caso non vi siano gli elementi sufficienti alla valutazione del percorso.

[*] Albania, Andorra, Armenia, Australia, Austria, Azerbaigian, Bielorussia, Belgio, Bosnia ed Herzegovina, Bulgaria, Canada, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Grecia, Islanda, Irlanda, Israele, Italia, Kazakistan, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia del Nord, Malta, Moldavia, Monaco, Montenegro, Nuova Zelanda, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Russia, San Marino, Santa Sede (Vaticano), Serbia e Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ucraina, Ungheria, Regno Unito, Stati Uniti d'America.